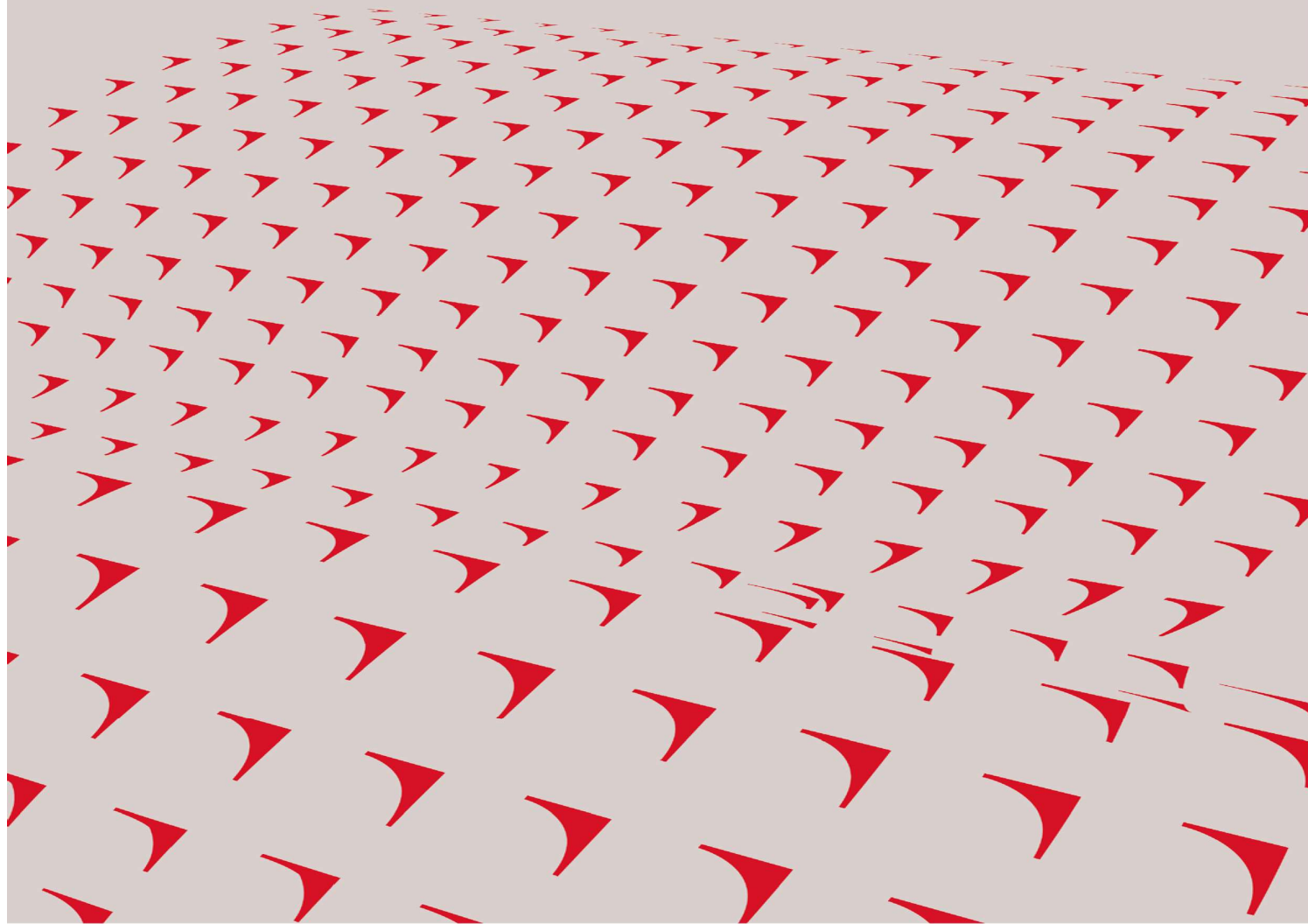




Codice di Comportamento in Materia di Internal Dealing

Aggiornato al 7 febbraio 2025





Sommario

PREMESSA	3
Parte I - Definizioni	4
Art. 1 - Informazioni Privilegiate	4
Art. 2 - Emittente Strumenti Finanziari.....	4
Art. 3 - Strumenti finanziari	4
Art. 4 - Soggetti Rilevanti.....	5
Art. 5 - Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti	5
Art. 6- Operazioni oggetto di comunicazione	5
Art. 7 - Funzioni del Soggetto Preposto in materia di Internal Dealing.....	6
Parte II - Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti	7
Art. 8 - Obblighi di comunicazione	7
Art. 9 - Modalità per la comunicazione	8
Parte III - Blocking period.....	9
Art. 10 - Blocco delle operazioni.....	9
Parte IV - Disposizioni finali	10
Art. 11 - Norma di rinvio	10
Art. 12 - Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 13 - Sanzioni	10
Art. 14 - Modificazioni e Integrazioni del Codice.....	10
Allegato A.....	12
Allegato B.....	14
Allegato C.....	16
Allegato D	18



PREMESSA

Operare su strumenti finanziari dell'Emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, disponendo di Informazioni Privilegiate, come definite all'Art. 1 del presente Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing (il "Codice"), configura il reato di "insider trading".

Ciò non significa che tutte le operazioni effettuate abbiano natura criminale poiché ben può sussistere il caso di soggetti che, essendo più vicini all'azienda, operino sugli Strumenti Finanziari (come definiti all'Art. 3 del presente Codice) avendo una conoscenza approfondita delle sue sorti: nel dubbio se si sia o meno a conoscenza di Informazioni Privilegiate, la Società caldamente raccomanda di non operare.

Il presente Codice presuppone che le operazioni effettuate siano lecite e che non derivino dall'utilizzo criminale di Informazioni Privilegiate; la loro comunicazione - ove prevista - non esime l'interessato da eventuali sanzioni nel caso abbia operato disponendo di Informazioni Privilegiate.

Tutti coloro che vengono iscritti nell'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (c.d. *Insider List*) pur non dovendo effettuare comunicazioni (obbligo riservato esclusivamente ai soggetti rilevanti ai fini *internal dealing* e alle persone strettamente a loro associate) devono sapere che la loro iscrizione presuppone la conoscenza di almeno una informazione che la Società considera Informazione Privilegiata: fintantoché la stessa non viene comunicata al mercato, una loro operatività sugli Strumenti Finanziari potrebbe essere oggetto di indagine e di sanzioni anche di carattere penale.

Il presente Codice è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 luglio 2016 e successivamente modificato in data 27 luglio 2018 e 7 febbraio 2025, in ottemperanza al Regolamento UE n. 596/2014 ("MAR"), al Regolamento di esecuzione UE 2016/523 e al Regolamento delegato UE 2016/522. Il presente Codice sostituisce il precedente Codice adottato dalla Società a far data dal 1° aprile 2006.



Parte I - Definizioni

Art. 1 - Informazioni Privilegiate

Ai fini del presente Codice e in conformità all'articolo 7 MAR, per “*informazione privilegiata*” si intende un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o uno o più strumenti finanziari della stessa, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi dei relativi strumenti finanziari derivati (l’“**Informazione Privilegiata**”).

Un’informazione è di “*carattere preciso*”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, par. 2 MAR, se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

A tal riguardo si segnala che, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nell’art. 7 MAR e richiamati nel presente articolo.

Per “*informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati [...]*” si intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Art. 2 - Emittente Strumenti Finanziari

Per Emittente Strumenti Finanziari si intende la CIR S.p.A. (la “Società/l’Emittente”).

Art. 3 - Strumenti finanziari

Agli effetti del presente Codice per Strumenti Finanziari emessi dalla Società si intendono:

- (a) le azioni
- (b) gli strumenti di debito
- (c) gli strumenti derivati
- (d) gli strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti (a) e (b), come definiti dall’articolo 3, comma 2, lettera b), MAR.



Art. 4 - Soggetti Rilevanti

4.1 Ai fini del presente Codice sono Soggetti Rilevanti:

- i componenti il Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A.;
- i membri effettivi componenti il Collegio Sindacale di CIR S.p.A.;
- il Direttore Generale e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'art. 154 bis del Testo Unico di CIR S.p.A.;
- gli ulteriori alti dirigenti, individuati a cura dell'Amministratore Delegato, che, pur non essendo membri degli organi sociali di cui sopra, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive dell'Emittente.

Art. 5 - Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti

5.1 Si considerano Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti agli effetti del presente Codice (le "**Persone Strettamente Associate**"), i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- (a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- (b) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
- (c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione oggetto di segnalazione;
- (d) le persone giuridiche, i *trust* o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente associata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.

5.2 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a informare per iscritto le Persone a loro Strettamente Associate circa le condizioni, le modalità ed i termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni Rilevanti, nonché al rispetto del presente Codice. I Soggetti Rilevanti conservano copia della predetta comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società la lista delle Persone strettamente associate al Soggetto Rilevante medesimo mediante invio della lettera di cui all'Allegato B al presente Codice e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta lista, con apposita dichiarazione sottoscritta e consegnata al Soggetto Preposto.

Art. 6- Operazioni oggetto di comunicazione

Ciascuno dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate deve comunicare alla Società ed a Consob - eventualmente avvalendosi della Società, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla successiva Parte II - tutte le operazioni condotte su Strumenti Finanziari ("**Operazioni Rilevanti**"). Un elenco esemplificativo e non esaustivo delle Operazioni Rilevanti è riportato nell'Allegato A al presente Codice.

Non sono comunicate le Operazioni Rilevanti di importo inferiore alle soglie stabilite dalla disciplina applicabile o che rientrino in una fattispecie di esenzione prevista da MAR, dal TUF e/o dai relativi regolamenti di attuazione.



Art. 7 – Funzioni del Soggetto Preposto in materia di Internal Dealing

7.1 L'Ufficio "Segreteria Societaria" della Società svolge le funzioni di Soggetto Preposto.

7.2 Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- (a) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice;
- (b) gestione delle informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione necessaria ricevuta ovvero trasmessa ai sensi del Codice per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob, ove previsto;
- (c) trasmissione delle informazioni al pubblico e, ove richiesto dal Soggetto Rilevante, alla Consob (previo eventuale conferimento di specifica delega all'Emittente, secondo il modello di cui all'Allegato D) nonché messa a disposizione delle stesse sul sito *internet* della Società;
- (d) informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione del Codice, alle sue modifiche e integrazioni, curando che i Soggetti Rilevanti trasmettano alla Società la lettera di cui all'Allegato B del presente Codice entro il termine di 7 giorni di calendario dal ricevimento dell'informativa;
- (e) tenuta dell'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate dei medesimi, individuate sulla base della lettera di cui all'Allegato B.

7.3 Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti del presente Codice sono dirette all'attenzione dell'Ufficio "Segreteria Societaria" all'indirizzo di posta elettronica: segreteriasocietaria@cirgroup.com.



Parte II - Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti

Art. 8 - Obblighi di comunicazione

8.1 Ai fini dell'adempimento dei rispettivi obblighi di comunicazione, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti comunicano alla Società e a Consob le Operazioni Rilevanti compiute da loro o per proprio conto sugli Strumenti Finanziari entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante (la **"Data dell'Operazione Rilevante"**), con le modalità indicate al successivo articolo 9.

8.2 Per le transazioni di Borsa o ad esse assimilabili, per Data dell'Operazione Rilevante si intende la data di esecuzione dell'ordine e non la successiva data di regolamento dell'operazione. Per le operazioni correlate ai piani di incentivazione basati su azioni CIR emessi dalla Società, per Data dell'Operazione Rilevante si intende la data in cui il beneficiario acquisisce la titolarità delle azioni CIR, ovvero la data valuta indicata nella scheda di adesione. Per le operazioni eseguite nell'ambito di offerte pubbliche di acquisto, per Data dell'Operazione Rilevante si intende la data di regolamento dell'offerta pubblica.

Si segnala che anche le Operazioni Rilevanti effettuate autonomamente da gestori, nell'esercizio di un generale mandato loro assegnato, si intendono ricomprese negli obblighi di comunicazione; pertanto, il Soggetto Rilevante è tenuto a segnalare per iscritto a ciascun proprio gestore l'obbligo di informarlo per le operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari in tempo utile per poter effettuare la comunicazione prevista nei termini di cui all'art. 8.1, ovvero, se del caso, all'art. 8.4.

8.3 I Soggetti Rilevanti potranno fare richiesta alla Società di provvedere direttamente per loro conto alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti alla Consob, fermo restando che in tal caso i Soggetti Rilevanti dovranno preventivamente sottoscrivere ed inviare il modulo di delega riportato nell'Allegato D, e poi comunicare alla Società le Operazioni Rilevanti effettuate dagli stessi o dalle Persone Strettamente Collegate ad essi riconducibili mediante compilazione, sottoscrizione e invio del modello di notifica di cui all'Allegato C entro il primo giorno lavorativo successivo la Data dell'Operazione Rilevante, indirizzandolo al Soggetto Preposto, tramite le modalità di cui al presente Codice. In tal caso, la Società provvederà ad adempiere, per conto dei Soggetti Rilevanti, all'obbligo di comunicazione nei confronti della Consob di cui al presente articolo e entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla Data dell'Operazione Rilevante, mediante trasmissione delle informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

8.4 La comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti compiute dai Soggetti Rilevanti che siano state notificate alla Società nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente Codice, è effettuata da parte della Società, nella persona del Soggetto Preposto, mediante pubblicazione del modello di notifica sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e sul sito internet della Società entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 8.1.



Art. 9 - Modalità per la comunicazione

9.1 Le comunicazioni alla Società di cui al precedente Art. 8.1 e 8.3 vengono trasmesse, nei termini in esso previsti, al Soggetto Preposto, all'indirizzo di posta elettronica segreteria@societaria@cirgroup.com mediante invio del modello di notifica nel formato previsto dal Regolamento UE 2016/523 di cui all'Allegato C al Codice.

In ogni caso chi trasmette deve mantenere prova dell'avvenuta trasmissione al Soggetto Preposto.

9.2 La comunicazione alla Consob delle Operazioni Rilevanti è effettuata dai Soggetti Rilevanti (ovvero dalla Società per conto dei medesimi nelle ipotesi di cui all'Art. 8.4) tramite invio del modello di notifica di cui all'Allegato C al Codice, completo di tutte le informazioni ivi riportate, via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing", restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse.



Parte III - Blocking period

Art. 10 - Blocco delle operazioni

10.1 Tutti i Soggetti Rilevanti e tutti i dirigenti della Società e di società controllate che beneficiano di piani di incentivazione basati su azioni di CIR S.p.A., provvedono a non effettuare e a non far effettuare (neppure per interposta persona) dalle Persone a loro Strettamente Associate, operazioni sugli Strumenti Finanziari nei 30 giorni di calendario antecedenti la data della riunione consigliare in cui vengono approvati i dati di bilancio ovvero dei resoconti intermedi di gestione (ovvero altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società è tenuta a, o ha preventivamente deciso e/o annunciato di, rendere pubblici (i “*Blocking Period*”).

10.2 Ai Soggetti Rilevanti e a tutti i dirigenti della Società e di società controllate che beneficiano di piani di incentivazione basati su azioni di CIR S.p.A. vengono comunicate dalla Segreteria Societaria, con anticipo rispetto all’inizio del periodo dei 30 giorni antecedenti, le date programmate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui sopra.

10.3 I suddetti periodi di blocco terminano con la diffusione sul mercato dei comunicati con i quali vengono rese pubbliche le informazioni sopra descritte.

10.4 L’Emittente può consentire di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni,

in entrambi i casi nel rispetto e tenuto conto dell’art. 19, par. 12 del Reg. UE 596/2014 e del Reg. Delegato UE 522/2016, par. 7, 8 e 9.

10.5 Per i soggetti di cui al comma 1, diversi dai Soggetti Rilevanti, essendo stati inclusi, su base discrezionale dell’Emittente nel novero di coloro che debbono osservare il periodo di blocco, il divieto non si applica all’esercizio di diritti attribuiti nell’ambito di piani di incentivazione basati su azioni della Società, ferma restando la proibizione con efficacia cogente di effettuare qualsiasi altra operazione sugli strumenti finanziari oggetto dei diritti medesimi durante i citati periodi di blocco.



Parte IV - Disposizioni finali

Art. 11 - Norma di rinvio

Per quant'altro non fosse previsto nel presente Codice, viene fatto esplicito rinvio alle disposizioni in materia *pro tempore* vigenti.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Per le finalità di cui al presente Codice, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone strettamente associate agli stessi. Tali soggetti esprimono il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, essendo edotti, ai sensi del presente Codice, dei diritti di cui all'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e di quanto segue:

- a) i dati raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente
- b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati
- c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi
- d) il titolare del trattamento ed il nominativo del Responsabile del trattamento.

Con la consegna al Soggetto Preposto della lettera di accettazione di identificazione di Soggetto Rilevante, contenente le informazioni di cui ai punti da a) a d) sopra elencati, si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del D.Lgs. 196/2003.

Art. 13 - Sanzioni

Ferme le sanzioni dettate dalla normativa vigente in materia di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione del mercato, le previsioni del Codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Soggetti Rilevanti.

I dipendenti che non osservino il Codice saranno sanzionati ulteriormente, ai sensi di Legge e del vigente CCNL, trattandosi di gravissima mancanza nei rapporti con la Società; per i soggetti con i quali non intercorre un rapporto di lavoro subordinato la Società - salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni, anche di immagine - si riserva di interrompere, anche senza preavviso, il relativo rapporto.

Inoltre, l'abuso di Informazioni Privilegiate, la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato comportano la configurazione, nei confronti di coloro che hanno commesso il fatto, di un illecito passibile di sanzione penale e amministrativa, ma anche la responsabilità amministrativa della Società ai sensi anche, tra l'altro, del D.Lgs. n. 231/01.

Art. 14 - Modificazioni e Integrazioni del Codice

L'Amministratore Delegato della Società è autorizzato ad apportare al presente Codice le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie od opportune per allinearne il contenuto alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente.



Allegati:

Allegato A: Elenco indicativo Operazioni Rilevanti

Allegato B: Modello di lettera di accettazione dei Soggetti Rilevanti

Allegato C: Modello di notifica e comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti e Persone a loro strettamente associate

Allegato D: Modello di mandato alla Società per la trasmissione, per conto dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Associate, della comunicazione ai sensi dell'art. 19 Reg. UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo



Allegato A

Elenco esemplificativo Operazioni Rilevanti soggette a notifica da parte dei Soggetti Rilevanti e le Persone a loro strettamente associate

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, le Operazioni Rilevanti soggette a notifica da parte dei Soggetti Rilevanti e le Persone a loro strettamente associate includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a un Soggetto Rilevante o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di obbligazioni o titoli di debito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione della Società, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o la Persona strettamente associata a un Soggetto Rilevante se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona strettamente associata a un Soggetto Rilevante;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni od obbligazioni della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.



Ai sensi dell'art. 19, par. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 le Operazioni Rilevanti comprendono altresì:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o una Persona strettamente associata a un Soggetto Rilevante¹;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o una Persona strettamente associata a un Soggetto Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità²;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona strettamente associata a un Soggetto Rilevante; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente Codice, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

¹ Al riguardo, l'art. 19, par. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 precisa che "ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

² Al riguardo, l'art. 19, par. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 precisa che "Le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito della Società o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante MAR ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo"



Allegato B

Modello di Lettera di accettazione dei Soggetti Rilevanti

Il sottoscritto _____, residente in _____,
nella sua qualità di _____,

preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di comportamento in materia di Internal Dealing ("Codice")

DICHIARA ED ATTESTA

1. di aver ricevuto copia della documentazione del Codice, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
2. indica i seguenti recapiti personali agli effetti del Codice³:

3. indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Associate a sé⁴:

4. si impegna a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni Rilevanti come definite nel Codice, con le modalità e nei termini stabiliti dallo stesso Codice;
5. si impegna a notificare, per iscritto, alle Persone strettamente associate a sé, gli obblighi normativi previsti ai sensi dell'art. 19 Reg. UE 596/2014 e a conservare copia della notifica;

ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa indicata nel Codice e a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone Strettamente Associate. In particolare, confermo di essere edotto, ai sensi del presente Codice, dei diritti di cui all'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e di quanto segue:

- a) i dati raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente



- b) il conferimento dei dati è di natura obbligatoria
 - c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi sono quelli previsti dal Codice
 - d) il titolare del trattamento è CIR S.p.A. ed il nominativo del Responsabile del trattamento è
-

Luogo, data _____

Firma _____

³ (a) in caso di persona fisica devono indicarsi il nome, il cognome (il cognome di nascita se diverso), il numero di telefono (fisso e cellulare) sia professionale sia privato, la data di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato), l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative al Codice

(b) in caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti dovranno essere indicati: la ragione sociale, la sede legale e il numero di partita IVA, nonché i dati di cui alla precedente lettera (a) relativi a un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone (appartenenti alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legati alla medesima entità) che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate.

⁴ Si considerano Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti agli effetti del presente Codice, i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- (a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano
- (b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano
- (c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione oggetto di segnalazione
- (d) le persone giuridiche, i *trust* o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente associata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.

Allegato C

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti e da Persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	— <i>Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> — <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522* della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>



c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i> <i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i> <i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>— sono della stessa natura;</i> <i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i> <i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i> <i>[Informazioni sui prezzi:</i> <i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>	
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i> <i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>	
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>	

* Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale)



Allegato D

Modello di mandato alla Società per la trasmissione, per conto dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate, delle comunicazioni ai sensi dell'art. 19, Reg. UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e dell'art. 152-octies del Regolamento Emittenti

Spett.le
CIR
S.p.A.
Via Ciovassino n. 1
20121 Milano

OGGETTO: *Mandato a CIR S.p.A. per la trasmissione della comunicazione alla Consob delle operazioni "Internal Dealing"*

Io sottoscritto _____, in qualità di
["Soggetto Rilevante"/ "Persona Strettamente Associata a un Soggetto Rilevante ai sensi dell'art 19, Reg. UE n. 596/2014, tenuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa in materia di Internal Dealing],

C O N F E R I S C O

a CIR S.p.A., in persona del Soggetto Preposto, l'incarico di effettuare, per mio conto, la trasmissione della comunicazione alla Consob delle operazioni rilevanti ai fini *internal dealing*.

Pertanto, mi impegno a comunicare dette operazioni al Soggetto Preposto, immediatamente e, in ogni caso, entro i termini indicati dal Codice, mediante mail all'indirizzo segreteria@societaria@cirgroup.com.

Luogo, Data _____

Firma _____